

Sinistri stradali: il terzo trasportato coinvolto non può testimoniare

I giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 35552 del 19 novembre 2021 hanno ritenuto che il terzo trasportato coinvolto in maniera diretta nel sinistro non può testimoniare perché portatore di un interesse che lo legittima a diventare parte

IL CASO

Una donna, in seguito ad un sinistro stradale, aziona una causa di risarcimento per i danni riportati al proprio veicolo nei confronti di due enti comunali. Il giudice di primo e quello di secondo grado però rigettano le istanze risarcitorie dell'attrice. Il giudice dell'impugnazione evidenzia la correttezza della decisione di primo grado nel ritenere incapace a testimoniare l'unica testimone in quanto terza trasportata all'interno del veicolo danneggiato.

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono il ricorso manifestamente infondato perché secondo il consolidato orientamento della stessa un soggetto è incapace di testimoniare quando è titolare di un interesse personale, ma anche attuale e concreto che lo vede coinvolto del rapporto controverso, qualificabile come interesse ad agire che lo legittima a prendere parte al giudizio in cui gli è stato chiesto di rendere testimonianza. Ergo, correttamente il giudice ha concluso per l'incapacità a testimoniare della teste, stante il suo diretto coinvolgimento del sinistro, nella veste di terza trasportata. In casi come quello de quo, precisano ancora gli Ermellini, il terzo non può non essere considerato come portatore di un interesse in grado di prendere al giudizio. Lo stesso non risulta portatore di un interesse attuale e concreto solo se risulta non avere riportato danni "all'eventuale riscontro della fondatezza nel merito della prospettabile pretesa avanzabile in sede di partecipazione al giudizio e non già al riscontro della legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione. Anche il codice di procedura civile (art. 246) prevede che "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. La norma in pratica ribadisce l'incompatibilità tra la posizione di parte, anche solo in via potenziale e di testimone. L'interesse in causa a cui fa riferimento la norma è quello sull'interesse ad agire, che rappresenta una delle condizioni determinanti l'ipotetica accoglibilità della domanda. L'interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto e attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante un intervento principale, un intervento adesivo autonomo o adesivo dipendente.

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 35552 del 19 novembre 2021

Rilevato che, con sentenza resa in data 30/1/2020, il Tribunale di Benevento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Giuseppina Ruggeri per la condanna del Comune di Guardia Sanframondi e del Comune di Cerreto Sannita al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà dell'attrice a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio; a sostegno della decisione assunta, il tribunale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato l'incapacità a testimoniare (ai sensi dell'art. 246 c.p.c.) dell'unica testimone del fatto dannoso dedotto in giudizio, tale Chiara Barile, in quanto terza trasportata all'interno del veicolo danneggiato e, come tale, portatrice di un interesse idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio; avverso la sentenza d'appello, Giuseppina Ruggeri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., considerato che, con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione dell'art. 246 c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto sussistente un interesse concreto e attuale della teste Barile a partecipare al giudizio, come tale idoneo a pregiudicarne la capacità di rendervi la propria testimonianza; il ricorso è manifestamente infondato; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018, Rv. 646617 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012, Rv. 622641 - 01); nel caso di specie, il giudice a quo ha attestato l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste Chiara Barile, avendo in concreto rilevato il suo diretto coinvolgimento nel fatto dannoso, in quanto persona trasportata sul veicolo danneggiato dal sinistro dedotto in giudizio; varrà sul punto osservare come il terzo trasportato all'interno di un veicolo danneggiato dal sinistro stradale dedotto in giudizio dal proprietario del medesimo veicolo, in quanto chiamato a testimoniare in ordine alla effettiva verifica di un fatto nel quale è stato personalmente e direttamente coinvolto e ad attestarne le conseguenti occorrenze materiali, non possa non considerarsi portatore di un interesse (misurabile alla stregua di quello previsto dall'art. 100 c.p.c.) pienamente idoneo a legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, dovendo ritenersi limitata, l'eventuale dedotta inesistenza attuale di alcun danno a carico di detto terzo, all'eventuale riscontro della fondatezza nel merito della prospettabile pretesa avanzabile in sede di partecipazione al giudizio, e non già al riscontro della legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione di cui all'art. 246 c.p.c.; ciò posto, avendo il giudice a quo correttamente applicato la fattispecie normativa da ultimo richiamata alla vicenda di fatto concretamente condotta al suo esame, l'odierna doglianza avanzata dalla ricorrente deve ritenersi manifestamente priva di fondamento; sulla base di tali premesse, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede; dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.